

segue

+	1657	x	
	1658	x	
++	1659		
+++	1660	o	xx
++++	1661	oo	xxx
++	1662		x
+	1663	oo	x
++	1664	ooo	
++	1665		x
+++	1666		
++++	1667		x
++++	1668		xx
++	1669	o	xx
++++	1670	oo	
	1671		x
+	1672		
++++	1673	o	xxx

(+) mogli con più di 27 anni; (x) mogli con meno di 23 anni; (o) secondi matrimoni.

## Note sulla condizione femminile negli statuti comunali dell'Italia centrale

di Carlo Vernelli

Gli statuti comunali costituiscono un elemento fondamentale della civiltà basso-medievale. "Un lieu et [...] une loi" individuano la città per Brunetto Latini<sup>1</sup>, ma anche le comunità rurali finiscono con il fissare sulla carta concessioni ed obblighi contrattati con il signore<sup>2</sup>, come pure ogni tipo di associazione, da quelle signorili a quelle familiari, a quelle delle corporazioni delle arti e delle università degli studenti emanano norme scritte che regolano la vita degli aderenti<sup>3</sup>.

Gli statuti cittadini e rurali costituiscono, però, una realtà magmatica in continua evoluzione, tanto che i contemporanei li bollano con espressioni che indicano la loro durata compresa tra la sera ed il mattino successivo<sup>4</sup>. La loro precarietà è legata a una situazione politica e sociale molto instabile, per cui all'affermazione di un altro gruppo sociale o di un altro signore corrisponde una modificazione dell'ordinamento della comunità<sup>5</sup>.

Questa incertezza giuridica è legata probabilmente anche alla difficoltà che incontrano gli estensori degli statuti nell'armonizzare una molteplicità di elementi: la comunità, infatti, deve crearsi un potere giurisdizionale proprio<sup>6</sup> rispetto ad un diritto generale superiore, imperiale o papale, ma ci sono anche i *brevia* dei consoli e le delibere delle assemblee, lo jus comune di origine tardo romana ed il diritto canonico che ha pretese universali ed infine le consuetudini locali di origine longobarda e franca<sup>7</sup>.

Tali tradizioni cominciano ad essere superate dal XII secolo, quando si tende ad annullare il dualismo giuridico esistente tra longobardi e romani<sup>8</sup>, per cui ad esempio lo statuto di Cremona del 1339 elimina la lex longobarda e sottopone tutti i cittadini a quella romana<sup>9</sup>.

Le consuetudini che affondano le loro radici nelle antiche legislazioni germaniche continuano, però, ad essere presenti negli statuti. Il Colliva vi individua

l'istituto della composizione, la responsabilità familiare nell'omicidio, la presenza dei parenti nei contratti dei minori e la responsabilità collettiva verso i danneggiati<sup>10</sup>. E la vendetta è ancora presente nella Siena del Duecento<sup>11</sup> come nel trecentesco comune rurale di Montalboddo, oggi Ostra<sup>12</sup>, mentre il duello è usato come giudizio di Dio<sup>13</sup> nello statuto del 1308 di Osimo<sup>14</sup>. Frequenti sono poi le indicazioni della pena capitale o del taglio di un arto nel caso che il condannato non possa pagare la multa inflittagli<sup>15</sup>.

Questa pluralità di componenti culturali si ritrova anche in quelle rubriche degli statuti che si occupano della famiglia, del matrimonio e quindi del ruolo giuridico riservato alla donna. La presenza di tali argomenti è legata alla commistione ancora esistente tra diritto pubblico e diritto privato<sup>16</sup>, per cui la legislazione matrimoniale è stata vista come un primo tentativo di politica demografica<sup>17</sup>. Di conseguenza attraverso gli statuti si può tentare di risalire alla mentalità dell'epoca<sup>18</sup> od almeno all'ideale di società che si tenta di imporre<sup>19</sup>. Se le norme riferite alle istituzioni sono soggette a continue revisioni, quelle riguardanti il matrimonio e la donna tra Due e Trecento hanno raggiunto una maggiore stabilità. Il concetto di famiglia si è oramai fissato<sup>20</sup>: a Bologna nel 1287 per famiglia "intelligimus patres, fratres, filios legitimos et naturales, sorores, matres, uxores et nurus", ma si aggiunge a Pesaro "in eadem domo simul habitantes et omnes sub eodem regimine commorantes"<sup>21</sup>. Da questa definizione appare evidente un ordine gerarchico: le donne vengono dopo i maschi e tra esse le acquisite dopo quelle nate nella famiglia. Ciò perché se il diritto romano e quello germanico, in particolare il longobardo, hanno impostazioni differenti, su un punto almeno concordano, quello dello stato di inferiorità giuridica della donna<sup>22</sup>.

Questa situazione appare con più chiarezza in alcuni centri marchigiani e laziali minori, che essendo meno occupati in alchimie istituzionali danno più spazio alle consuetudini<sup>23</sup>. Ad Airolo si vieta alla donna di portare le conocchie alle fontane e di filare, a Pesaro di portarle in piazza. Ciò potrebbe rientrare nelle usuali norme di carattere igienico, come quella di non lavare nelle fonti pubbliche o quella di Ostra di non portare conocchie e filare in piazza quando si vende pane, olive, frutta, polli o altri prodotti o quando si va al forno o si porta il cibo a chi lavora nei campi o si va a lavorare nell'orto. Tale divieto può anche essere visto come una misura di ordine pubblico, perché si ribadisce che in occasione di tumulti rocche e conocchie non possono essere portate fuori di casa, evidentemente per non essere usate come corpi contundenti<sup>24</sup>.

Queste norme, però, oltre al fatto che costituiscono una istituzionalizzazione dei lavori riservati alle donne<sup>25</sup>, possono essere viste come riflesso della sim-

bologia germanica di Ribui e Longobardi per i quali fuso e conocchia sono segni della schiavitù della donna, della sua debolezza fisica e del suo parentato<sup>26</sup>, quindi della casa e della famiglia. E tali simboli non possono essere esibiti in pubblico. Questa lettura permette di capire il perché del divieto a Esanatoglia di filare e accendere il fuoco per le strade dopo il terzo suono della campana, che dà il segno dell'inizio della notte<sup>27</sup>, e di uscire di casa se non in caso di incendio del castello. Le limitazioni alla mobilità della donna nei luoghi pubblici sono ribadite a Ostra dal divieto di parlare nelle piazze (il termine "garrire" sembra richiamare in modo spregiativo le grida degli uccelli), mentre a Esanatoglia si proibisce di partecipare insieme agli uomini ai festeggiamenti in onore della patrona e di andare al mercato fuori delle mura se la donna ha meno di 50 anni<sup>28</sup>. Questa norma ha una chiara matrice legata alla sessualità, in quanto l'età avanzata la rende meno attraente e quindi non può correre certi pericoli, ed ha un fine preciso: tenerla sotto stretto controllo e lontana il più possibile dai luoghi pubblici per salvaguardare la sua onorabilità. Su questo punto si può rintracciare un filo comune da Tucidide, per il quale il nome di una donna non va pronunciato fuori di casa, a Plutarco<sup>29</sup>, al diritto longobardo secondo il quale la donna per la sua debolezza va difesa a patto che viva appartata<sup>30</sup>. Se si sottrae a questa regola perde il diritto alla protezione e pertanto gli statuti dei centri minori come dei maggiori da Siena, Ravenna a Teramo, prevedono una doppia procedura nel caso che una donna debba essere inquisita o debba deporre come teste a seconda della sua reputazione. Se gode di "buona fama" è ammessa a testimoniare nelle cause criminali, ma con un rituale complesso: non può essere costretta ad entrare nel palazzo comunale dopo il tramonto a meno che abbia commesso un grave delitto. Deve essere ascoltata in un luogo onesto, che può essere la sua casa o quella di un vicino o una chiesa, dove deve essere presente anche un parente della donna, il quale a Senigallia deve garantire la deposizione, come a Siena nelle controversie sulle doti. Qui è prevista addirittura una *curia mulierum*. Infine non può essere incarcerata per motivi di diritto civile<sup>31</sup>. La presenza in tanti statuti di tale norma è dovuta al fatto che essa costituisce una eccezione allo jus comune<sup>32</sup>, che esclude i minori e le donne dai processi penali, eccezione richiesta dalla necessità di tenere a freno il gran numero di delinquenti e di evitare che i delitti restino impuniti<sup>33</sup>.

L'accostamento della donna ai minori, cioè a chi ha un'età compresa tra i 14 ed i 25 anni, non è casuale. Il ruolo di persona tutelata, cui viene relegata, comporta per lei uno stato di inferiorità giuridica rispetto al maschio uguale a quella, appunto, dei minori. Pertanto per alcuni reati che trattano delle offese tra donne, esse sono condannate alla metà delle pene previste per gli uomini,

così come i minori<sup>34</sup>. Questo privilegio ha il suo risvolto negativo nella incapacità giuridica femminile, cioè nella impossibilità di intraprendere un'azione legale nel campo penale<sup>35</sup>, ma anche in quello civile<sup>36</sup>. Partendo dal presupposto della "fragilità del sexo femminile", a causa della quale molto spesso le donne subiscono danni rilevanti nei loro patrimoni ed a volte si riducono in miseria<sup>37</sup>, si stabilisce che, come per i minori, ogni contratto, donazione, quietanza o qualsiasi altro atto muliebre debba avere il consenso di due parenti maschi maggiorenni o, se non ci fossero, è necessario un decreto delle autorità<sup>38</sup>. Una eccezione è prevista per il testamento, alla cui stesura deve presenziare il marito, benché non sia richiesto il suo consenso, e si può procedere senza tale presenza solo nei casi di morte imminente e di peste<sup>39</sup>.

Allo stato di *minoris iuris* della donna fa riscontro la riaffermazione del marito come *pater familias*<sup>40</sup>. La tesi di San Gerolamo secondo il quale "vir caput est mulieris sicut et Christus caput ecclesiae"<sup>41</sup> è pienamente rispettata dalle norme comunali. Una rubrica dello statuto senigalliese<sup>42</sup> asserisce che è lecito al padre correggere il figlio, al marito la moglie, al fratello maggiore il minore, al padrone i servi. Questo convincimento fa sì che in quasi tutti gli statuti sia consentito al capofamiglia usare le maniere forti nei confronti di tutti coloro che abitano nella sua casa<sup>43</sup>. Se non ha adoperato armi, se non ha procurato ferite con forte fuoriuscita di sangue, se non ha rotto ossa o procurato lesioni che comportino amputazioni o sfregi permanenti e naturalmente se non ha ucciso, le pubbliche autorità non possono intervenire se non dietro querela di parte. Se fosse il genitore ad essere offeso o percosso, la pena per il colpevole sarebbe doppia, ma anche in questo caso non si può procedere d'ufficio<sup>44</sup>. La violenza quotidiana non gravissima resta un fatto interno alla famiglia e di nulla o scarsa rilevanza penale. La riprova sta in un'altra rubrica senigalliese che si riferisce ai maltrattamenti verso la donna incinta che perde il bambino<sup>45</sup>. Sono previsti tre livelli di pena: 500 libbre e la decapitazione nel caso di mancato pagamento se il colpevole è un estraneo che agisce con ira; 10 libbre se la caduta della donna è stata provocata in modo involontario; 25 libbre se il colpevole è un familiare. Sembra di leggere in questa norma la difesa germanica della donna come continuatrice della stirpe<sup>46</sup>, per cui la colpa del familiare è meno grave, in quanto ha già subito una perdita con la morte del nascituro.

Al di là, però, della influenza delle consuetudini germaniche o romane che possono aver influito sulla stesura degli statuti<sup>47</sup>, un ruolo più decisivo hanno avuto le nuove linee della politica matrimoniale. L'aristocrazia mira a conservare il proprio *status* sociale<sup>48</sup>, mentre il ceto mercantile urbano lega il diritto e l'obbligo di partecipare alla vita politica comunale alla piena disponibilità dei

propri beni<sup>49</sup>. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di mantenere unito il patrimonio della famiglia, per cui la giurisprudenza e gli statuti si ingegnano ad elaborare norme sul matrimonio, sulla dote ed altre di carattere suntuario che mirano a tale fine. Superata la fase della consuetudine barbarica per la quale lo sposo deve pagare il padre di colei che vuole in moglie per ricompensarlo del valore economico perduto con la partenza della figlia<sup>50</sup>, si riafferma a partire dal secolo XI a Ravenna ed Arezzo la tradizione romana<sup>51</sup> della dote come prerequisito per potere fare sposare una figlia, ma con una notevole differenza. Nel diritto romano l'impegno finanziario della famiglia della donna è controbilanciato da un insieme di beni di pari valore, la *donatio propter nuptias*, che il marito intesta alla moglie<sup>52</sup>. Tale assegno maritale viene progressivamente svuotato di valore o eliminato dagli statuti di Siena, Bologna e Firenze tra XII e XIII secolo, come ogni altra forma di donazione di origine germanica (quarta, tertia, morgengabe, meta, ecc.)<sup>53</sup>, per cui la dote si viene configurando come un elemento fondamentale del matrimonio in quanto serve ad affrontare gli *oneri matrimonii*<sup>54</sup>.

Dato che la celebrazione delle nozze ha costi non indifferenti, le famiglie hanno interesse a mantenere un ferreo controllo su tutta l'operazione. Di conseguenza in primo luogo si vietano i matrimoni clandestini e vengono puniti con una multa gli sposi, il notaio, il padrone della casa<sup>55</sup> ed il sacerdote che ha benedetto l'unione. Tale imposizione è in seguito riproposta anche dalla Chiesa con la motivazione di volere impedire la poligamia, perché gli uomini, scrive il vescovo jesino Del Monte nel 1564 e nel 1574, "mentre che lassata andare da banda la prima moglie con la quale haveano contratto di nascosto ne pigliano un'altra palesemente"<sup>56</sup>. Può sembrare una difesa della donna e forse lo è, ma su questo punto si ha concordanza perfetta tra Chiesa e patriato locale, che non vuole rinunciare alle proprie strategie matrimoniali e che non transige neanche sulla necessità della autorizzazione familiare preventiva al matrimonio. Infatti anche se ben consapevole di non rispettare il diritto canonico<sup>57</sup> il Consiglio di Jesi ritiene che su questo punto lo *jus civile* debba discostarsi da quello ecclesiastico per evitare "fraudes et scandala". Pertanto gli statuti elencano le persone che devono dare il consenso: padre, fratello, zio paterno o materno, consanguineo maschio, madre e nonna. Se non c'è il consenso paterno la donna perde il diritto ad avere una dote rapportata al patrimonio familiare, come afferma la giurisprudenza medievale<sup>58</sup>, mentre ad Apiro e Senigallia la donna perde la possibilità di ricevere lasciti testamentari da tutti i parenti ed a Pesaro anche l'uomo può essere diseredato<sup>59</sup>.

Tanta insistenza sul controllo del matrimonio è dovuta al fatto che esso coin-

volge non solo i patrimoni delle due famiglie interessate all'atto, ma anche l'economia della comunità. Ecco quindi che si vietano matrimoni con i forestieri o si limita fortemente il valore della dote o il potere di disporre dei beni dotali a meno che lo sposo non vada a stabilirsi nel comune della moglie. Ciò perché i forestieri prima sono visti come una potenziale minaccia per l'indipendenza della comunità a causa della politica espansionistica dei comuni<sup>60</sup>, mentre poi si teme che lo sposo che non abita nel territorio comunale possa sottrarsi al pagamento delle imposte, gravanti sui beni dotali immobili, o possa portare via quelli mobili<sup>61</sup>.

La dote si viene configurando fin dal suo sorgere come una anticipazione sui beni paterni<sup>62</sup>, per cui la donna dotata perde ogni diritto ereditario e gli statuti le negano la possibilità di avanzare pretese sui beni dei familiari, compresi i figli<sup>63</sup>, a meno che, come a Siena ed a Bologna, non vi siano eredi maschi<sup>64</sup>.

Questa conseguenza della struttura patrilineare della società europea<sup>65</sup> è espressamente richiamata dallo statuto di Senigallia: "Convenit familiarum dignitatem perpetuari ne divitiae et honor ad alienos pertranseat, quia per masculos imago maiorum representantur [...] imitantes quod communiter per Italiam observatur pro conservationi cippi domus" ed in quello di Aspra Sabina, dove si teme che la dispersione dei beni porti ad essere "impoverita la linea d'agnatione"<sup>66</sup>.

Per evitare liti, ad Apiro si ordina che la donna che si marita debba firmare la rinuncia ad ogni pretesa futura sui beni dei familiari. Anche se la norma non è scritta in molti statuti, la consuetudine è diffusa, perché a Jesi nel XVI secolo è ancora stabilito che la donna non possa avanzare richieste sui beni paterni "sive renunciaverit sive non"<sup>67</sup>.

La norma è legata probabilmente all'esistenza di un altro tipo di famiglia, la consorteria che, nell'intento di fornire a tutti gli eredi maschi uguali possibilità economiche, li lascia contitolari di proprietà comuni<sup>68</sup>, che non vanno divise in quanto simbolo ed elemento di forza della consorteria stessa. A Siena è chiaro il riferimento proprio a questi beni indivisi, a proposito della rinuncia della donna a ereditare torri e palazzi<sup>69</sup>. Anche la comunità ha interesse a tutelare questa struttura economico-sociale e pertanto deve dare il suo assenso al matrimonio<sup>70</sup>. Celebrate le nozze, la donna e la sua dote passano dalla soggezione paterna a quella del marito, in quanto la giurisprudenza e quasi tutti gli statuti privilegiano questa soluzione, nonostante le resistenze opposte dalla famiglia d'origine per tutelare i beni muliebri.

L'interessamento normativo sulla dote, fonte di problemi anche per i ceti subalterni<sup>71</sup>, è ampio. Si afferma il diritto della donna di non vedere sequestra-

ta la dote per reati commessi dal marito, eccetto quello di tradimento; a Firenze non può essere costretta a pagare le tasse del marito; sono ritenute nulle le ipoteche sui beni dotali fatte senza il suo consenso. Però se lei deve pagare una multa, deve usare il denaro della sua dote e se ha contratto debiti prima del matrimonio deve saldarli con i proventi della propria dote. Qualora, invece, l'uomo abbia sostenuto spese per tutelare i beni della donna, questa deve rinfonderle usando la propria dote<sup>72</sup>.

Il contrasto di interessi su questo punto è più evidente nelle norme che trattano della dote nel caso dello scioglimento del matrimonio. Le soluzioni adottate non sono uniformi, per cui il destino della donna e del suo patrimonio rimangono, per così dire, a mezz'aria tra la famiglia d'origine e quella acquisita<sup>73</sup>.

La norma generale vorrebbe che la dote vada riconsegnata o che la vedova possa restare nella casa maritale come *domina et massaria et usufructuaria*, finché abbia *vidualem vitam castam et honestam*<sup>74</sup>. La presenza di tante norme che fissano limiti di tempo per la restituzione della dote, o procedure accelerate per le liti su essa, indicano che il vedovo o i suoi eredi tendono a conservare i beni dotali nel proprio patrimonio<sup>75</sup>.

In effetti alcuni statuti prevedono, e forse favoriscono, il rientro della donna nella casa paterna<sup>76</sup>, perché la convivenza con i parenti ed i figli può essere difficile<sup>77</sup>. La poca considerazione in cui è tenuta è testimoniata da due rubriche di Jesi ed Ancona, che obbligano i parenti del morto a fare l'inventario di tutti i beni dell'uomo al più presto prima che la donna possa nascondere qualcosa<sup>78</sup>.

Inoltre la vedova deve osservare, in genere, un anno di lutto per attendere eventuali figli postumi<sup>79</sup> e la sua condotta è rigidamente controllata. Così ad Apiro se si risposa entro il primo anno di vedovanza perde un terzo della dote ed ogni diritto sui beni del marito e dei figli, il che accade anche se ha una relazione con qualcuno. A Jesi in entrambi i casi perde quanto ha avuto in eredità, l'usufrutto dei beni del marito ed il diritto ad abitare nella casa nuziale. A Senigallia perde addirittura la possibilità di vivere nella casa paterna. Solo a Cavele è riconosciuta la possibilità di riavere la dote e di risposarsi liberamente<sup>80</sup>.

In deroga al principio che il vedovo senza figli debba restituire la dote per intero, riconosciuto da alcuni statuti<sup>81</sup>, gli è permesso in genere di "lucrare" un terzo o un quarto della dote, perché ha sostenuto molte spese per il matrimonio. Inoltre gli è consentito trattenere gli interessi dei beni dotali e soprattutto parafernali. A Viterbo si obbliga la vedova a riprendere i beni mobili al valore del momento della riconsegna ed a rinunciare al valore perduto, mentre per quelli immobili può ricevere quanto stimato nel contratto di nozze, se gli

eredi sono d'accordo. Anche la famiglia della sposa chiede la restituzione della dote per le spese sostenute<sup>82</sup>.

Queste motivazioni fanno intravedere come la donna costituisca per la famiglia d'origine un problema economico e per quella acquisita un peso necessario per la continuazione della stirpe, di conseguenza c'è accordo per elaborare norme atte a limitare le spese. Con il pretesto di mantenere l'ordine pubblico, evitando gli eccessi dei cortei nuziali, a Perugia bisogna chiedere al podestà l'autorizzazione a celebrare il matrimonio<sup>83</sup>. In genere, però, gli statuti fissano il numero massimo dei partecipanti ai cortei che si tengono prima, durante e dopo le nozze in modo da limitare il numero degli invitati al pranzo: a Bologna si proibisce di partecipare ai non invitati. Si vieta o si limita lo scambio di doni, fatta eccezione per quelli tra gli sposi o per quelli ricevuti da forestieri<sup>84</sup>. Altri divieti di scambi di doni si hanno in occasione dei battesimi<sup>85</sup> e delle visite alla puerpera<sup>86</sup>.

Tali norme non devono aver avuto largo seguito, se a Tivoli nel 1308 il consiglio comunale legifera per tre volte sullo stesso argomento per eliminare i sotterfugi che la popolazione riusciva ad individuare tra le maglie delle disposizioni<sup>87</sup>. Stessa sorte devono avere subito le reiterate misure repressive del lusso femminile sulla lunghezza delle vesti e sugli ornamenti d'oro, d'argento e di perle<sup>88</sup>.

Anche il funerale cade sotto la censura delle leggi suntuarie<sup>89</sup>, ma una particolare attenzione è rivolta ancora una volta alla donna. Per un verso si sostiene che gli eredi devono vestire la vedova con "vestibus vidualibus et lugubris", perché in questo modo manifesti il proprio lutto, ma poi alcuni statuti vietano la partecipazione delle donne ai funerali o ne limitano il numero o proibiscono, soprattutto ad esse, di manifestare il proprio dolore con urla, con graffi e stracciandosi le vesti<sup>90</sup>. Tali consuetudini sono lente a scomparire tanto è vero che i vescovi senigalliesi reiterano il divieto di fare funerali tanto chiassosi nel 1627, 1717, 1728 e 1737<sup>91</sup>.

Un altro tema rintracciabile negli statuti sulla condizione femminile è quello della violenza sessuale. Una rubrica jesina recita che "ad hoc ne pudorem et verecundiam alterius aliquis extraneus detergere valeat, cum non sit laesus", pertanto le pubbliche autorità non possono procedere d'ufficio neanche contro i reati sessuali, se non su denuncia del padre, del marito, del fratello, del figlio o di un altro parente maschio fino al quarto grado.

Lo statuto senigalliese, nelle solite premesse alle rubriche, elabora una scala di valori sui casi in questione. Il più grave è l'omosessualità perché suscita l'ira divina, con chiaro riferimento alla biblica Sodoma; poi viene l'adulterio che provoca scandali e omicidi tra i coniugi, seguito dall'incesto. Infine c'è lo stu-

pro, che è reato in quanto la verginità è il fiore più prezioso.

Le pene previste sono varie e si aggravano fra '300 e '500 fino ad arrivare al rogo per i sodomiti ed alla pena di morte per la violenza sulle donne, ma non in tutti i casi. Infatti viene elaborata una complessa casistica dello *status* femminile: sposata, vergine o monaca; di buona o cattiva fama o prostituta; consenziente o no, per cui non viene punito tanto il reato in sé, quanto il gesto in rapporto al tipo di donna. Pertanto le pene maggiori si hanno per la violenza contro una donna sposata, perché si offende il marito, e contro le monache e le carcerate, perché si offendono due istituzioni, una ecclesiastica e l'altra laica. C'è anche la fustigazione in pubblico<sup>92</sup>, il taglio del naso, del piede o della mano per l'uomo, la perdita della dote per l'adultera, il suo trasporto al postribolo cittadino e ad Ancona l'internamento in un convento femminile per un anno o più, secondo la decisione del marito.

Tra le condanne per l'uomo che usa violenza ad una nubile c'è anche l'obbligo di fornire una dote<sup>93</sup> dello stesso valore di quella che le avrebbe dato la famiglia, ma se l'accusato sposasse la ragazza o la vedova prima della sentenza eviterebbe ogni condanna, nonostante un'antica tradizione ripresa anche dalla Chiesa lo avesse vietato<sup>94</sup>. Alcuni statuti codificano anche il delitto d'onore, perché l'uomo che coglie sul fatto il violentatore e lo uccide, o non subisce pena o ne riceve una di entità inferiore a quella per omicidio<sup>95</sup>.

Si provvede anche ad un'altra situazione fonte di scandalo e di litigi, quella di chi, avendo moglie, ha un'amante o una concubina. In questa situazione a volte la maggior parte della colpa viene attribuita alla donna, per cui è a lei che sono inflitte le pene più gravi: a Jesi è prevista l'espulsione dalla città ed a Senigallia una multa di 100 libbre se l'uomo è un ecclesiastico, quando normalmente la pena varia tra le 25 e le 50 libbre<sup>96</sup>. All'ultimo posto nella considerazione sociale si trovano le meretrici, tant'è che usare violenza contro di loro non comporta alcuna pena a Jesi, mentre a Sirolo se sono coinvolte in una rissa si può procedere contro di loro solo su denuncia del danneggiato ed in altre località chi le ha offese o procurato loro ferite leggere non subisce pena o è condannato alla metà di quella prevista per gli stessi reati<sup>97</sup>.

Si puniscono in genere con una multa la prostituta, il suo protettore ed il padrone di casa oppure si cerca di allontanare le donne "malae famae" dalle case vicine a quelle delle oneste con la minaccia di una multa di 10 libbre a Jesi e di 25 libbre ad Ancona, più l'espulsione dalla città, pena prevista in molte località<sup>98</sup>. In sostanza si cerca di sottrarre semplicemente le meretrici alla vista nei luoghi pubblici<sup>99</sup> senza tentare di risolvere la causa del problema, che per quasi tutte le donne è la miseria della famiglia d'origine<sup>100</sup>.

È stato scritto che attraverso gli statuti appare "una società cittadina profondamente strutturata nelle sue componenti, con un profondo senso comunitario e sociale, vista e trattata come una più grande famiglia"<sup>101</sup>. Se ciò è vero per gli aspetti politici, amministrativi ed economici, lo è anche dal punto di vista della condizione femminile. Infatti come il padre controlla la propria famiglia, così la società intera controlla le donne attraverso le voci del vicinato da cui dipende la loro "bona fama"<sup>102</sup>, ma anche attraverso magistrature apposite, a volte segrete<sup>103</sup>.

Esiste, in conclusione, a proposito della donna una certa concordanza tra gli statuti dovuta a uniformità di tradizioni e di interessi delle famiglie, ma anche ad una cultura giuridica di fondo progressivamente sempre più omogenea. È il risultato di una imposizione dall'alto attuata, ad esempio, nelle Marche attraverso il rispetto negli statuti delle Costituzioni dell'Albornoz<sup>104</sup>, o attraverso la diffusione della cultura giuridica elaborata nelle università di Perugia e Bologna, dove si recano a studiare anche gli studenti dei piccoli centri<sup>105</sup>.

Un ruolo importante hanno poi avuto i notai, gli avvocati e tutti gli esperti di diritto che hanno nella carriera giuridica la possibilità di elevarsi socialmente<sup>106</sup> che costituiscono il piccolo seguito dei podestà o dei vicari signorili, cui è affidato il governo delle comunità<sup>107</sup>.

Da ultimo si pone il problema se quanto disposto dagli statuti possa avere un reale rapporto con la realtà<sup>108</sup>. È vero, ad esempio, che nei catasti anche le donne risultano essere intestatrici di proprietà<sup>109</sup>, ma la loro presenza potrebbe essere stata legata ad una fase transitoria della vita della famiglia. Una vedova, infatti, può risultare titolare di un bene immobile solo nel periodo compreso tra la morte del marito e quello di un secondo matrimonio o del passaggio dell'eredità a un figlio. Non per nulla le vedove sono considerate dal diritto tra i soggetti più deboli e più bisognosi di protezione da parte della giustizia<sup>110</sup>.

Dato che la donna degli statuti non rispecchia neanche il modello ideale descritto da Leon Battista Alberti<sup>111</sup>, si può ritenere che essa sia il risultato della costruzione di un ruolo in sintonia con le strategie matrimoniali del basso medioevo e con la tradizionale funzione femminile subalterna.

## Note

Nei riferimenti agli statuti il numero romano indica il libro e quello arabo la rubrica.

<sup>1</sup> G. Tabacco e G.G. Merlo, *Medioevo V/XV secolo*, Bologna 1981, p. 392. Sulla complessità della definizione di città si veda P. Jones, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia, Annali*, vol. 1°, Torino 1978, pp. 187-198.

<sup>2</sup> G. Tabacco e G.G. Merlo, *op. cit.*, pp. 428-429; E. Sereni, *Agricoltura e mondo rurale*, in Autori vari, *Storia d'Italia. I caratteri originali*, Torino 1989, vol. I, pp. 182-183.

<sup>3</sup> G. Ambrosini, *Diritto e società*, in Autori vari, *op. cit.*, pp. 346-348.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 345. Anche in Dante si trova una espressione simile: G. Rondoni, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, Firenze 1882, p. 12.

<sup>5</sup> G. Tabacco e G.G. Merlo, *op. cit.*, pp. 412-421; G. Galasso, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in Autori vari, *I caratteri*, cit., p. 425; D. Cecchi, *Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Jesi, Senigallia e di alcune "terrae et castra": Filottrano, Montemarciiano, Ostra, Ostra Vetere*, in S. Anselmi, a cura, *Nelle Marche centrali. Territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l'area esino-misena*, Jesi 1979, pp. 523-525. Si vedano anche le prefazioni ai singoli statuti posti in Autori vari, *Statuti della provincia romana* [d'ora in poi SPR], vol. 1°, Roma 1910, vol. 2°, Roma 1930.

<sup>6</sup> M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia tra medioevo ed età moderna*, Catania 1976, pp. 195-199; sarà fondamentale su questo punto l'opera di Bartolo da Sassoferrato: A. Cecchini, *Presupposti giuridici dell'evoluzione storica dalla "bartoliana" teoria degli statuti al moderno diritto internazionale privato*, in Autori vari, *Bartolo da Sassoferrato*, Milano 1962, vol. 2°, pp. 63-104.

<sup>7</sup> G. Ambrosini, *op. cit.*, pp. 322-351; M. Bellomo, *op. cit.*, pp. 184-188.

<sup>8</sup> G. Ambrosini, *op. cit.*, p. 315; G. Vismara, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, in Autori vari, *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto 1977, p. 669.

<sup>9</sup> M. Bellomo, *Profili della famiglia italiana nell'età dei Comuni*, Catania 1975, pp. 30-32.

<sup>10</sup> P. Colliva, *Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le "Constitutiones Aegidianaee" (1353-1357)*, Bologna 1977, p. 225.

<sup>11</sup> L. Zdekauer, *Il costituito del comune di Siena dell'anno 1262*, Milano 1897, Forni 1983, p. LV.

<sup>12</sup> A. Menchetti, *Gli Statuti di Montalbodo dell'anno MCCCLXVI con le modificazioni e le aggiunte degli anni MCCCLXVIII, MCCCLXXI e MCCCLXXV*, Appendice al libro 2° della *Storia di un comune rurale della Marca anconetana*, Jesi 1913, p. VII.

<sup>13</sup> G. Ambrosini, *op. cit.*, p. 320.

<sup>14</sup> D. Cecchi, *Il codice osimano degli statuti del secolo XIV*, Osimo 1991, III, 9 e 218.

<sup>15</sup> *Ibidem*, III, 9 e 80; Id., *Statuta Castri Campirotundi (1322-1366)*, Milano 1966, p. 19; SPR, Tivoli 1305, 160; C. Malagola, *L'archivio governativo della Repubblica di San Marino riordinato e descritto, aggiunti gli statuti sammarinesi dal 1295 alla metà del secolo XIV*, San Marino 1891, ristampa 1981, pp. 174 e 248; G.G. Scorza, *Gli statuti di Maciano dei primordi del secolo XV con approvazioni, decreti, modifiche, provvedimenti aggiunti dei secoli XV-XVI ed alcuni documenti anteriori*, Milano 1968, II, 5; *Statuta Civitatis Pisauri noviter impressa MDXXXI*, III, 26.

<sup>16</sup> G. Duby, *Potere privato, potere pubblico*, in P. Ariès e G. Duby, *La vita privata dal feudalesimo al rinascimento*, Bari 1987, pp. 6-19; P. Ariès, *Per una storia della vita privata*, in P. Ariès e G. Duby, *La vita privata dal rinascimento all'illuminismo*, Bari 1987, pp. V-XVIII.

<sup>17</sup> G. Pinto, *La politica demografica delle città*, in Autori vari, *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, Napoli 1984, pp. 19 e 31.

<sup>18</sup> Sul tema della ricostruzione della mentalità vedi F. Braudel, *Capitalismo e civiltà materiale*, Torino 1977, pp. XVII-XXI e 3-4; J. Le Goff, *La mentalità: una storia ambigua*, in Autori vari, *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*, Torino 1981, pp. 239-258; P.



Chaunu, *La durata, lo spazio e l'uomo nell'epoca moderna. La storia come scienza sociale*, Napoli 1983, p. 70.

19 Sulla imposizione dall'alto delle norme giuridiche vedi G. Ambrosini, *op. cit.*, pp. 307-308 e 321.

20 La famiglia intesa come nucleo coniugale tenuto insieme da rapporti affettivi è il risultato di una lunga evoluzione avvenuta nell'alto-medioevo e legata anche a problemi dinastici per i gruppi dominanti e per quelli di conduzione dei terreni per i contadini: E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1962, pp. 15-16 e 25-32; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1965, pp. 12-16; M. Montanari, *Strutture familiari e forme di conduzione fondiaria durante il medioevo. Spunti per una storia della società contadina nella Romagna dei secoli X-XIII*, in Autori vari, *Strutture familiari*, cit., pp. 194-197; D. Herlihy, *La famiglia nel medioevo*, Bari 1989, pp. 73-91 e 107-123.

21 M. Bellomo, *Profilli*, cit., p. 26; Pesaro 1531, III, 30. È in sostanza la concezione del nucleo di conviventi "ad unum panem et unum vinum": D. Herlihy e Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie*, Bologna 1988, p. 639.

22 G. Ambrosini, *op. cit.*, p. 320. In effetti si può individuare una sorta di continuità dello stato di *minoris iuris* dalla greca *kurèia*, alla romana *manus*, al longobardo *mundio* o *tuitio*: M.C. De Matteis, a cura, *Donna nel medioevo. Aspetti culturali e di vita quotidiana*, Bologna 1986, p. 12; C. Leduc, *Come darla in matrimonio? La sposa nel mondo greco, secoli IX-IV a.C.*, in P. Schmitt Pantel, a cura, *Storia delle donne. L'antichità*, Bari 1990, p. 288; Y. Thomas, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in P. Schmitt Pantel, *op. cit.*, p. 160; P.M. Arcari, *La donna*, in M.C. De Matteis, *op. cit.*, pp. 72-73 e 90; E. Besta, *op. cit.*, p. 238.

23 I comuni di Marche e Lazio rispetto a quelli del nord sono più *castra* che *civitates* e Bologna e Siena sembrano essere l'ultimo limite dell'area più interessata ai mutamenti economici legati al fenomeno comunale: P. Jones, *op. cit.*, pp. 206-210.

24 Montalboddo 1361, III, 64, 132 e 134; D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro dell'anno 1388*, Milano 1984, II, 20 e 64 (tali norme non sono riportate nella stesura del 1528: Id., *Gli statuti di Apiro dell'anno 1528*, Milano 1990); Pesaro 1531, III, 147.

25 Ad Apiro nei divieti di lavare si parla di *mulier* e non di *persona*, come anche a Sirolo: A. Canaletti Gaudenti, *Gli statuti del comune di Sirolo del 1465 e loro successive riformazioni*, Ancona 1938, I, 53; a Ostra si parla di "filare vel aliqua exercitia, ad ipsas mulieres spectantia".

26 P.M. Arcari, *op. cit.*, p. 58; E. Besta, *op. cit.*, p. 18.

27 Il buio incute timore, ma è anche associato all'idea del crimine e degli incontri clandestini, per cui è proibito girare di notte senza lume: a Monte Marciano la norma è indirizzata espressamente all'uomo ed alla donna: D. Cecchi, *Gli statuti di Monte Marciano ed il codice 36 del "Fondo Colocci" nella biblioteca comunale di Jesi*, Jesi 1985, II, 20; a Ostra (III, 40) e Ancona (*Statuta Magnificae Civitatis Anconae*, Ancona MDLXVI, Bologna 1982, III, 49) non si può stare più lontano di tre case dalla propria, come anche ad Apiro (III, 70) dove viene denunciato chi va senza lume e si presume che chi fugga di fronte alla ronda porti armi. Questo divieto si trova un po' dovunque da Teramo, dove si stabilisce anche il tipo di lume da portare secondo il numero delle persone: F. Barberini, *Statuti del comune di Teramo del 1440*, Atri 1978, III, 10, a Vicenza: *Statuti del comune di Vicenza 1264*, Venezia 1886, p. 177 al Lazio: SPR, Tivoli 1305, 185 e Ripi 1331, 8.

28 Montalboddo 1361, III, 133; G. Luzzatto, *Gli Statuti del Comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli Statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, Ancona 1909, II, 140, 166 e

206. A Visso si vieta alle donne di andare nelle vigne altrui, ma forse per evitare i furti: *Statuta comunis et populi civitatis Vissi antiqui et fidelis iussa vel disposita ante an. MCDLXI*, Camerino 1884, IV, 78.

29 G. Pomata, *Storia particolare e storia universale: in margine ad alcuni manuali di storia delle donne*, in «Quaderni Storici», [d'ora in poi QS] n. 74 (1990), pp. 345-346; G. Sissa, *Filosofie del genere: Platone, Aristotele e la differenza dei sessi*, in P. Schmitt Pantel, *op. cit.*, pp. 95-96.

30 P.M. Arcari, *op. cit.*, pp. 86-88.

31 L. Zdekauer, *op. cit.*, p. LV e Siena 1262, II, 30; SPR, Cave 1296-1307, 98; Osimo (ante 1308), II, 83; P.D. Pasolini, *Gli statuti di Ravenna*, Firenze 1868, p. CLIX; Camporotondo 1322-1366, I, 36; Santa Anatolia 1324, II, 144; Montalboddo 1361, I, 38; Teramo 1440, V, 17; Sirolo 1465, I, 23; *Statuta sive sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis*, Fano MDXVI, II, 88; Pesaro 1531, II, 30 e 88; *Statutorum et Reformationum Magnifice Civitatis Senogallie volumen*, Pesaro MDXXXVII, II, 17 e 101; Ancona 1561, III, 77.

32 *Aegidianes Constitutiones cum additionibus Carpensibus*, Venezia MDCV, Glossa al cap. XVII, "De filii sfamilias adultis et mulieres quando admittantur in criminalibus".

33 Santa Anatolia 1324, II, 161; Visso 1461, III, 31; Senigallia 1537, III, 109. Anche in altre località è prevista tale deroga: B. Betto, *Gli statuti del comune di Treviso (secc. XIII-XIV)*, Roma 1984, III, 71.

34 Monte Marciano sec XV, II, 16; Sirolo 1465, I, 18 e 19; Ancona 1561, III, 37 e 38; Pesaro 1531, III, 64.

35 Santa Anatolia 1324, II, 156: ogni procedimento penale è nullo, se è intentato da una donna senza il consenso del marito o del padre.

36 E. Besta, *op. cit.*, pp. 140-141.

37 Senigallia 1537, II, 47.

38 C. Vernelli, *Popolazione, istituzioni e vita quotidiana in età moderna*, in Autori vari, *Maiolati Spontini. Vicende storiche di un castello della Vallesina*, Maiolati Spontini 1990, pp. 332-336: negli atti notarili la donna deve spiegare che non è spinta da nessuno a vendere. Potevano essere frequenti, però, le costrizioni dei mariti: M. Bellomo, *Profilli*, cit., pp. 173-174.

39 SPR, Aspra Sabina 1397, IV, 149; Monte Marciano sec XV, I, 9; Visso 1461, II, 23; Jesi 1516, II, 47 e 107; Pesaro 1531, II, 105 e 106; Ancona 1561, II, 43. A Bologna si consente alla donna come all'infermo di fare testamento attraverso un procuratore: G. Fasoli e P. Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937-1939, VII, 30.

40 E. Besta, *op. cit.*, pp. 40-41 e 194; M. Bellomo, *Ricerche*, cit., p. 93.

41 P.M. Arcari, *op. cit.*, p. 96.

42 Senigallia 1537, V, 114.

43 E. Besta, *op. cit.*, p. 138.

44 SPR, Viterbo 1261-2, IV, 17 e 190; Santa Anatolia 1324, II, 128; SPR, Rocantica 1326, 59 e 135; Montalboddo 1361, III, 53; Apiro 1388, IV, 6; SPR, Aspra Sabina 1397, I, 41; SPR, Anagni, sec. XIV, II, 96; Jesi 1516, III, 73; Senigallia 1537, III, 46; Ancona 1561, III, 68; Pesaro 1531, III, 30: qui anche in presenza di ferite, la pena è imposta ad arbitrio del podestà.

45 Senigallia 1537, III, 33.

46 P.M. Arcari, *op. cit.*, pp. 77-85.

47 Su Siena e Firenze si vedano le tesi contrastanti di L. Zdekauer, *op. cit.*, pp. LV e CV e R. Celli, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV*, vol. I, Pisa, Siena, Firenze 1976, pp. 253-255.

- 48 D. Herlihy, *La famiglia*, cit., pp. 107-123.
- 49 M. Bellomo, *Ricerche*, cit., pp. 11-12 e passim.
- 50 E. Besta, *op. cit.*, p. 70.
- 51 M. Bellomo, *op. cit.*, p. 62; esiste però anche come modello l'istituto germanico del fardio o corredo che la donna riceve dal padre.
- 52 D. Herlihy, *La famiglia*, cit., pp. 127-128.
- 53 E. Besta, *op. cit.*, p. 162; M. Bellomo, *op. cit.*, pp. 6-20.
- 54 M. Bellomo, *Profili*, cit., pp. 187-188.
- 55 Risulta chiaro da ciò la consuetudine di ritenere il matrimonio un atto privato: cfr. R. Merzario, *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como. Secoli XVI-XVIII*, Torino 1981, p. 21 e passim; J. Solé, *Storia dell'amore e del sesso nell'età moderna*, Bari 1979, pp. 18-23. Il matrimonio verrà celebrato obbligatoriamente in chiesa solo dopo il Concilio di Trento.
- 56 C. Vernelli, *op. cit.*, p. 463.
- 57 Per la Chiesa "libera debent esse matrimonia": D. Cecchi, *Gli statuti di Apiro*, cit., p. 34.
- 58 M. Bellomo, *Ricerche*, cit., p. 17.
- 59 Bologna 1288, IV, 32; Camporotondo 1322-1366, IV, 15; Santa Anatolia 1324, II, 205; Montalboddo 1361, III, 136; Apiro 1388, III, 1; Jesi 1516, II, 105; Pesaro 1531, II, 107 e *Constitutiones synodales*, IV, 68; Senigallia 1537, III, 88.
- 60 D. Cecchi, *Statuta*, cit., pp. 3-4 e 25; Santa Anatolia 1324, II, 157; Apiro 1388, III, 13 e 50; Visso 1461, II, 20.
- 61 P.D. Pasolini, *op. cit.*, p. 139; Apiro 1388, III, 11; Pesaro 1531, II, 92, 92 e 102; Senigallia 1537, II, 116 e 117; Ancona 1561, III, 119.
- 62 E. Besta, *op. cit.*, p. 146; M. Bellomo, *op. cit.*, p. 62.
- 63 G. Rondoni, *op. cit.*, p. 37; SPR, Viterbo, 1261-62, II, 1; Siena 1262, II, 34; Vicenza 1264, II, p. 116; Bologna 1288, VII, 32 e 33; Santa Anatolia 1324, II, 92; Montalboddo 1361, III, 137; Apiro 1388, III, 4 e VI, 13 e 33; Visso 1461, II, 35; Jesi 1516, II, 109, 110, 111, 112 e 113; Senigallia 1537, II, 76; Ancona 1561, II, 55.
- 64 Siena 1262, II, 40; Bologna 1288, VII, 31.
- 65 D. Herlihy, *op. cit.*, pp. 107-123.
- 66 SPR, Aspra Sabina 1397, 192; Senigallia 1537, II, 76.
- 67 Apiro 1388, III, 2; Jesi 1516, II, 111.
- 68 D. Herlihy, *op. cit.*, pp. 114-115.
- 69 Siena 1262, II, 38; SPR, Cave 1296-1307, 15 e 16.
- 70 SPR, Roviano 1268-75, 27; SPR, Vicovaro 1273, 14; SPR, Cave 1296-1307, 45; Maciano sec. XV: decreto di Carlo Malatesta di Rimini del 20 marzo 1427.
- 71 P. Mezzabotta, *Immigrati slavi e albanesi nelle fonti notarili del Senigalliese: 1455-1677*, in «Proposte e ricerche» [d'ora in poi PR] n. 26 (1991), pp. 249-269.
- 72 G. Rondoni, *op. cit.*, p. 79; Siena 1262, II, 66 e 70; SPR, Roviano 1268-75, 39; SPR, Tivoli 1305, 128, 130, 131 e 132; Camporotondo 1322-1366, IV, 41; SPR, Ripi 1331, 13; Jesi 1516, II, 48; Pesaro 1531, II, 91; Senigallia 1537, 114 e 115; Ancona 1561, II, 45 e 49.
- 73 È una situazione identica a quella dell'Atene del IV sec. a.C., della Roma imperiale e della Firenze rinascimentale: C. Leduc, *op. cit.*, p. 288; Y. Thomas, *op. cit.*, pp. 160-161; G. Pomata, *op. cit.*, pp. 356-357.
- 74 E. Besta, *op. cit.*, p. 190; si veda anche Siena 1262, II, 35.
- 75 SPR, Viterbo 1261-2, III, 5; Siena 1262, I, 357 e II, 30; SPR, Tivoli 1305, 122 e 123.

- 76 G. Rondoni, *op. cit.*, p. 60; SPR, Aspra Sabina 1379, 192; Senigallia 1537, II, 76.
- 77 D. Herlihy e Ch. Klapisch-Zuber, *op. cit.*, p. 833.
- 78 Jesi 1516, II, 46; Ancona 1561, II, 37. Le due rubriche sono identiche. È chiaro l'interesse della famiglia dell'uomo che vuole impedire la sottrazione di qualcosa che ha diritto ad ereditare, ma traspare anche la communis opinio sulla scarsa onestà della donna: M. C. De Matteis, *op. cit.*, pp. 39-43.
- 79 E. Besta, *op. cit.*, pp. 120-121: è il principio della commixtio o turbatio sanguinis.
- 80 SPR, Cave 1296-1307, 15 e 31; Apiro 1388, III, 4 e 5; Jesi 1516, II, 112; Senigallia 1537, II, 76.
- 81 È il caso di Bologna 1288, VII, 34.
- 82 Così avviene ad Arezzo e Pisa: M. Bellomo, *op. cit.*, pp. 203-4. Si veda anche Siena 1262, II, 33; Bologna 1288, VII, 35; Camporotondo 1322-1366, I, 45 e VI, 4; Santa Anatolia 1324, V, 49; Apiro 1388, VI, 14; Jesi 1516, II, 114; Pesaro 1531, II, 94 e 95; Senigallia 1537, II, 114; Ancona 1561, II, 49. Per evitare controversie lo statuto jesino ordina che si faccia la stima dei beni dotali. Tale soluzione era già stata raggiunta dalla giurisprudenza nel XII secolo: M. Bellomo, *op. cit.*, pp. 70-92.
- 83 E. Besta, *op. cit.*, p. 93.
- 84 SPR, Viterbo 1261-2, III, 95, 107 e 108; Bologna 1288, IV, 90, 95, 96 e 98; San Marino 1317, 49; Camporotondo 1322-1366, IX, 4, 5 e 15; Santa Anatolia 1324, II, 98, 165 e 186; Montalboddo 1361, III, 138; SPR, Aspra Sabina 1397, 194; Teramo 1440, I, 62 e IV, 55 e 57; Pesaro 1531, II, 96 e II, 85.
- 85 Santa Anatolia 1324, II, 154; Montalboddo 1361, III, 139; San Marino 1317, 27; Teramo 1440, IV, 131. Si veda anche Vicenza 1264, p. 168.
- 86 Camporotondo 1322-1366, X, 22. La consuetudine di festeggiare la puerpera con un ricevimento e con ricchi regali era diffusa in Italia settentrionale ed in Francia: A. Jacobson Schutte, "Trionfo delle donne": *tematiche di rovesciamento dei ruoli nella Firenze rinascimentale*, in QS, n. 44 (1980), p. 487.
- 87 Tivoli 1305, 329, 330 e 331.
- 88 Bologna 1288, IV, 94; Santa Anatolia 1324, II, 184; Teramo 1440, IV, 56 e 60; Pesaro 1531, II, 97; Ancona 1561, III, 54. Cfr. anche D. Owen Hughes, *Le mode femminili e il loro controllo*, in Ch. Klapisch-Zuber, *op. cit.*, pp. 166-193.
- 89 Pesaro 1531, III, 86; Ancona 1561, III, 119.
- 90 SPR, Viterbo 1261-1262, IV, 76, 77 e 78; Bologna 1288, IV, 91; SPR, Castel Fiorentino 1298, 74; SPR, Tivoli 1305, 280, 281 e 282; Camporotondo 1322-1366, IV, 14 e IX, 8; Santa Anatolia 1324, II, 30; Montalboddo 1361, III, 158; Jesi 1516, II, 114; Pesaro 1531, III, 87; Senigallia 1537, V, 92.
- 91 C. Vernelli, *L'età moderna*, in Autori vari, *Morro d'Alba. Uomini e territorio in un centro collinare marchigiano*, Morro d'Alba 1985, pp. 501-502.
- 92 La punizione viene inflitta effettivamente come attesta un diario del XVII secolo: C. Vernelli, *Crisi demografica e vicende meteorologiche a Jesi nel diario di Francesco Manuzi, 1606-1627*, in PR, n. 7 (1981), p. 157.
- 93 Questa disposizione poteva spingere a volte la ragazza a fingere di avere subito la violenza proprio per procurarsi una dote: E. Storr Cohen, *La verginità perduta: autorappresentazione di giovani donne nella Roma barocca*, in QS, n. 67 (1988), pp. 167-191.
- 94 E. Besta, *op. cit.*, p. 120.
- 95 SPR, Viterbo 1261-1262, IV, 190; SPR, Cave 1296-1307, 67 e 102; SPR, Castel Fiorenti-



no 1298, 61; SPR, Tivoli 1305, 150, 169 e 219; Camporotondo 1322-1366, X, 7; Santa Anatolia 1324, II, 11 e 12; SPR, Roccantica 1326, 58; SPR, Aspra Sabina 1397, I, 14 e 15; Maciano sec. XV, II, 11; Visso 1461, III, 9 e 66; Jesi 1516, III, 13 e 47; Pesaro 1531, III, 48; Senigallia 1537, III, 22, 23, 25 e 27; Ancona 1561, III, 12.

<sup>96</sup> Bologna 1288, IV, 33; SPR, Tivoli 1305, 187; Jesi 1516, III, 92; Pesaro 1531, *Constitutiones Synodales*, 38; Senigallia 1537, III, 28 e 110.

<sup>97</sup> SPR, Castel Fiorentino 1298, 49; SPR, Tivoli 1305, 171; Sirolo 1465, I, 9; Jesi 1516, III, 13; Senigallia 1537, III, 81.

<sup>98</sup> SPR, Viterbo 1261-2, III, 156; SPR, Tivoli 1305, 97 e 187; Camporotondo 1322-66, IV, 9; SPR, Roccantica 1326, 71; Teramo 1440, III, 17; Visso 1461, III, 29; Jesi 1516, III, 26; Ancona 1561, IV, 10; C. Malagola, *op.cit.*, pp. 174-175

<sup>99</sup> L. Moranti, *Note sulle meretrici nella Urbino dei secoli XV-XVII*, in PR, n. 24 (1990), pp.83-84.

<sup>100</sup> L. Ciammitti, *Quanto costa essere normali. La dote nel Conservatorio femminile di Santa Maria del Baraccano (1630-1680)*, in QS, n.53 (1983), p. 470; L. Ferrante, *L'onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di San Paolo a Bologna (secc. XVI-XVII)*, in *Ibidem*, p. 499.

<sup>101</sup> D. Cecchi, *Norme, consuetudini di vita e...curiosità negli "statuti" medievali dei Comuni delle Marche*, in «Il Casanostra», n. 88 (1071), p. 122.

<sup>102</sup> Bologna 1288, IV, 34; Visso 1461, II, 26; Jesi 1516, II, 112 e III, 26 e 92; Senigallia 1537, III, 28 e IV, 10.

<sup>103</sup> Santa Anatolia 1324, V, 48; Montalboddo 1361, II, 68; Senigallia 1537, I, 25; M. Natalucci, *Saggio sugli antichi Statuti di Ancona*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», serie VII, vol. VIII (1953), p. 116.

<sup>104</sup> *Aegidiane*, cit., II, XXXVI.

<sup>105</sup> A Ostra si concedono 150 soldi annui (I, 89), ad Apiro 10 libre (VI, 17) a chi si reca a studiare fuori della regione.

<sup>106</sup> G. Galasso, *op. cit.*, pp. 420-422.

<sup>107</sup> Cfr. per le Marche V. Bartocetti, *Liber offitorum civitatum terrarum atque locorum Magnifici et Excelsi domini nostri Pandulfi de Malatestis in Marchia. Scriptus in millio cccc decimo de Mense Novembris tertie Indictionis*, in «Studia Picena», vol. I (1925), pp. 17-65.

<sup>108</sup> G. Fourquin, *Strutture di socialità vecchie e nuove (verso il 1300 - verso il 1500)*, in P. Leon, a cura, *Storia economica e sociale del mondo. Le origini dell'età moderna 1300-1500*, Bari 1981, vol. 1°, tomo 1°, p. 257.

<sup>109</sup> Si veda la scarsa consistenza della proprietà femminile in S. Anselmi, *Un catasto del XV secolo: Senigallia 1489-1490*, in «Atti e Memorie», cit., 1975, pp. 191-200; E. Saracco Previdi, *Per una ricerca sulla situazione economica e sociale in un catasto dell'anno 1268*, in «Studi Maceratesi», vol. 10 (1974), pp. 173-191; E. Archetti, *Ricchezza fondiaria e aspetti sociali in un castello del contado di Jesi tra XIII e XIV secolo*, in R. Paci, a cura, *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova 1982, pp. 23-60.

<sup>110</sup> S. Serangeli, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, Torino 1992, p. 41.

<sup>111</sup> R. Romano, *I libri della famiglia di Leon Battista Alberti*, in Id., *Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento*, Torino 1971, pp. 145-155. Lo stesso ideale di donna si ritrova anche in E. Power, *La moglie del Ménagier*, in Id., *Vita nel medioevo*, Torino 1966, pp. 110-140.

## Antichi torchi vinari dell'entroterra pesarese

di Oreste Delucca

Delio Bischi, studioso di cultura materiale, noto per le ricerche sul guado ed il recupero delle relative macine, si è occupato e si occupa anche di altre espressioni dell'"industria" contadina; questa nota prende appunto le mosse da uno strumento che la sua premura ha salvato dalla distruzione.

Si tratta del basamento di un antico torchio vinario, proveniente da Piobbico. È costituito da un unico pezzo di rovere, a forma rettangolare, lungo cm 280, largo 80 e dello spessore di 18.




fig. 1 - Base di torchio vinario, da Piobbico (proprietà Bischi).

La sua datazione non è agevole; potrebbe appartenere al XVII secolo, ma lo stato di consunzione del materiale (pur così resistente per sua natura) può